



Comune di Padova

***REGOLAMENTO PER IL GRUPPO
COMUNALE DI VOLONTARIATO DI
PROTEZIONE CIVILE***

*Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 89 del 27/11/2023
In vigore dal 30/12/2023*

Indice

Art. 1 - Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile.....	3
Art. 2 - Il/La Sindaco/a.....	3
Art. 3 - Obiettivi del gruppo.....	3
Art. 4 - Attività del GCVPC.....	3
Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione.....	4
Art. 6 - Volontari/ie effettivi/e.....	5
Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC.....	5
Art. 8 - Diritti dei/delle volontari/ie.....	5
Art. 9 - Doveri dei/delle volontari/ie.....	6
Art. 10 - Organi del GCVPC.....	6
Art. 11 - Assemblea dei/delle volontari/ie iscritti/e al GCVPC.....	6
Art. 12 - Consiglio Direttivo.....	7
Art. 13 - Coordinatore/trice operativo/a.....	7
Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC.....	8
Art. 15 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI.....	9
Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie.....	9
Art. 17 - Norma transitoria ed entrata in vigore.....	10

Art. 1 - Costituzione gruppo comunale di volontariato di Protezione civile

1. È costituito il Gruppo comunale di volontariato di protezione civile di Padova, di seguito GCVPC, nella sede legale del comune di Padova in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del d.lgs n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art. 21 del d.lgs n. 117/2017.
2. Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini e le cittadine non comunitari/e regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente.
3. Il Comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore, di seguito RUNTS, ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri enti del Terzo settore».

Art. 2 - Il/La Sindaco/a

1. Il/La Sindaco/a, ai sensi dell'art. 6 del d.lgs n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il/La Sindaco/a è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del d.lgs n. 1/2018.
2. Il/La Sindaco/a è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 - Obiettivi del gruppo

1. Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del d.lgs n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del d.lgs n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del d.lgs n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti da attività umane, e viene impiegato ai sensi del d.lgs 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 - Attività del GCVPC

1. L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei/delle volontari/ie di protezione civile di cui al d.lgs n. 81/08 e atti conseguenti.
2. Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del d.lgs n. 1/2018;

- b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli articoli 18, 22, 32 e 38 del d.lgs n. 1/2018;
 - d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;
 - e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;
 - f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei/delle volontari/ie di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.
3. Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del/della Sindaco/a e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del/della Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.
 4. Il Comune di Padova, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:
 - a) il registro dei/delle volontari/ie iscritti/e;
 - b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
 - c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.
 5. Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 - Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1. Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini e le cittadine dell'Unione europea e i cittadini e le cittadine non comunitari/e regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.
2. Al GCVPC quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i/le dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.
3. L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti e le dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:
 - a) autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
 - b) elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
 - c) copia del documento di identità in corso di validità;
 - d) copia del codice fiscale.
4. L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato/a e al/alla coordinatore/coordinatrice operativo/a del GCVPC di cui all'art. 12.
5. In caso di rigetto motivato, il/la Sindaco/a deve darne comunicazione all'interessato/a e al/alla coordinatore/coordinatrice operativo/a.
6. Il Comune di Padova promuove e incentiva l'adesione dei cittadini e delle cittadine al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.
7. Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6 - Volontari/ie effettivi/e

1. Sono volontari/volontarie effettivi/e i cittadini e le cittadine dell'Unione europea e i cittadini e le cittadine non comunitari/ie regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i/le volontari/ie in prova sono affiancati dai/dalle volontari/ie effettivi, già operativi.
2. Ai/alle volontari/ie effettivi/e, che vengono iscritti nel registro dei/delle volontari/ie, verranno consegnati:
 - a) copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
 - b) tesserino di appartenenza al GCVPC;
 - c) vestiario e DPI idonei;
 - d) copia del regolamento.

Art. 7 - Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1. La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:
 - a) recesso volontario presentato dal/dalla volontario/a;
 - b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
 - c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.
2. La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato/a - viene proposta dal/dalla coordinatore/trice operativo/a o dal/dalla Sindaco/a; quest'ultimo/a, sentito il parere dell'Assemblea dei/delle volontari/ie di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.
3. Il recesso del/della volontario/a viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al/alla coordinatore/trice operativo/a e al/alla Sindaco/a.
4. Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il/la volontario/a ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli/le in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli/le sarà addebitato, a cura del Comune di Padova, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 - Diritti dei/delle volontari/ie

1. Il/la volontario/a del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del d.lgs n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del d.lgs n. 1/2018.

2. I/le componenti del GCVPC sono assicurati/e, a cura e a spese del Comune di Padova, secondo le modalità previste dall'art. 18 del d.lgs 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario/a del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.
3. La sorveglianza e il controllo sanitario del/della volontario/a del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.
4. Il/la volontario/a, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 - Doveri dei/delle volontari/ie

1. I/le volontari/ie sono tenuti a:
 - a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal/lla coordinatore/trice operativo/a o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
 - b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
 - c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
 - d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal Comune o dal GCVPC o alle quali il Comune o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
 - e) comunicare prontamente al Comune e al/alla coordinatore/trice operativo/a di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 - Organi del GCVPC

1. Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
 - a) Assemblea dei/delle volontari/ie iscritti/e al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore/trice operativo/a.

Art. 11 - Assemblea dei/delle volontari/ie iscritti/e al GCVPC

1. L'Assemblea, costituita da tutti/e i/le volontari/ie effettivi/e del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli/le stessi/e si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
2. L'Assemblea è convocata dal/dalla coordinatore/trice operativo/a, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei/delle destinatari/ie, o su istanza della maggioranza dei/delle volontari/ie effettivi/e.
3. L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei/delle volontari/ie effettivi/e in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
4. I/le volontari/e possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto; non è ammessa più di una delega.

5. L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei/delle volontari/ie effettivi/e in merito a:
- a) elezione del consiglio direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - b) elezione e revoca del/della coordinatore/trice operativo/a;
 - c) elezione e revoca del/della Vice-coordinatore/trice operativo/a;
 - d) ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - e) la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore/trice operativo/a.

Art. 12 - Consiglio direttivo

1. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i/le suoi/sue componenti, composto da sette componenti, è l'organo di supporto alle attività del/della coordinatore/trice operativo/a. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal/dalla coordinatore/trice operativo/a.
2. Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
3. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del coordinatore/trice operativo/a e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei/delle suoi/sue componenti. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal/dalla coordinatore/trice operativo/a.
4. Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
 - a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal/dalla Sindaco/a e alla cui attuazione sovrintende il/la coordinatore/trice operativo/a;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal/dalla Sindaco/a, alla cui attuazione sovrintende il/la coordinatore/trice operativo/a, per la formazione per l'addestramento dei/delle volontari/ie con corsi specifici;
 - d) programma, in accordo con il Comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 - Coordinatore/trice operativo/a

1. Il/La coordinatore/trice operativo/a dei/delle volontari/ie del GCVPC è eletto/a dall'Assemblea dei/delle volontari/ie secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di 3 anni ed è nominato/a dal/dalla Sindaco/a con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b) , d.lgs n. 1/2018.
2. Il ruolo di coordinatore/trice operativo/a è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore/trice locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal Comune, nonché con il ruolo di dipendente

comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del/della coordinatore/trice operativo/a può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il/La coordinatore/trice operativo/a può essere altresì revocato/a dal/dalla Sindaco/a, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal/dalla Sindaco/a.

3. Il/La coordinatore/trice operativo/a organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del comune e, in accordo con il/la Sindaco/a, è referente delle attività dei/delle volontari/e afferenti al GCVPC.
4. Il/La coordinatore/trice operativo/a relaziona al/alla Sindaco/a le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.
5. Il/La coordinatore/trice operativo/a cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun/a volontario/a potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.
6. Il/La coordinatore/trice operativo/a individua, se necessario, i/le Capo squadra/Vice capo squadra.
7. Allo/a stesso/a compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei/delle volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal Comune.
8. Il/La coordinatore/trice operativo/a porta a conoscenza dei/delle componenti del GCVPC le direttive impartite dal/dalla Sindaco/a del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.
9. Il/La coordinatore/trice operativo/a provvede a trasmettere al/alla Sindaco/a del Comune di Padova una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.
10. L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un/una Vice-coordinatore/trice, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il/la Coordinatore/trice e lo/la sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 - Organizzazione operativa del GCVPC

1. In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di Padova e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei/delle propri/ie volontari/ie.
2. Il GCVPC garantisce ad ogni volontario/a la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione civile.
3. Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.
4. Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del/della Sindaco/a del Comune di Padova e sotto la guida del/della coordinatore/trice operativo/a, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del d.lgs n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato d.lgs n. 1/2018.

5. In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso, il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.
6. Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il/la Sindaco/a del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.
7. Il GCVPC si dota di un regolamento interno approvato dall'Assemblea dei/delle volontari/ie che disciplinerà la struttura operativa del GCVPC e quanto previsto all'art. 13 comma 3.

Art. 15 - Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1. Il Comune di Padova assegna al GCVPC una sede operativa.
2. I/Le volontari/ie del gruppo sono autorizzati/e all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del Comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del Comune di Padova.
3. Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.
4. Il/La volontario/a può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del/della coordinatore/trice operativo/a, fatto salvo il possesso dello/a stesso/a di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.
5. Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di Padova, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.
6. Il Comune si rivale sui/sulle responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei/delle volontari/ie iscritti/e.
7. Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al Comune da parte di altri enti.

Art. 16 - Norme amministrative e finanziarie

1. Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC , in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del d.lgs n. 1 del 2018.
2. Nel bilancio del Comune di Padova sono previsti:
 - a) capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ed altre forme di finanziamento.
 - b) capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.
3. Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.
4. Il Comune, ai sensi del comma 1, provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.

Art. 17 - Norma transitoria ed entrata in vigore

1. In attesa della sua stesura e della sua successiva approvazione da parte dell'Assemblea dei/delle volontari/ie, per tutto quanto non normato nel presente regolamento, sarà provvisoriamente adottato come regolamento interno ai sensi dell'art 14, comma 7, l'attuale "Statuto del gruppo comunale volontari/ie di Protezione Civile del Comune di Padova" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 26 dell'11/04/2011 modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 87 del 21/12/2015.
2. Il presente Regolamento entra in vigore decorsi quindici giorni dalla sua pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Padova da effettuarsi ad intervenuta esecutività della deliberazione consiliare che lo approva.